

Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE DI  
ISTITUTO PER GLI A.A. 2022-2023 / 2023-2024/2024/2025 PER I SEGUENTI SETTORI  
ARTISTICO-DISCIPLINARI

### **IL DIRETTORE**

CODI 02/CHITARRA  
CODD06/STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA  
CODD/05 PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA PER DIDATTICA  
CODM/04 STORIA DELLA MUSICA

### **IL DIRETTORE**

VISTO l'art. 2 comma 6 della L. 508/1999, in merito alle esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche;  
VISTO il DM MIUR 90/2009 e s.m.i.;  
VISTO l'art. 35 co. 3 lett. e) del D.Lgs. 165/2001 in materia di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni;  
VISTO l'art. 1 co. 46 della L. 190/2012 in materia di composizione delle commissioni giudicatrici per le procedure di reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni;  
VISTI gli artt. da 22 a 25 della L. 241/1990 e s.m.i., nonché il regolamento attuativo di cui al D.P.R. 184/2006 in materia di accesso agli atti amministrativi;  
VISTO l'art. 46 del D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni sottoscritte e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni circa stati, qualità personali e fatti;  
VISTI gli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000 in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di atti, fatti e stati personali;  
VISTO l'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in materia di decadenza dai benefici conseguiti con dichiarazioni non veritiere;  
VISTO l'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in materia di conseguenze penali per dichiarazioni mendaci;  
VISTO l'art. 15 della L. 183/2011 in materia di divieto di rilascio di certificazioni circa stati, qualità personali e fatti di cui la Pubblica Amministrazione è in possesso;  
VISTO l'art. 13 della L. 196/2003 in materia di privacy e trattamento dei dati personali e s.m.i., in particolare il GDPR – Regolamento (Ue) 2016/679;  
VISTO l'art. 3, comma 7, della L. 127/1997, come modificato dall'art. 2 della L. 191/1998 in

materia di preferenza relativamente alla minore età;

RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. 3154 del 9/06/2011, avente ad oggetto “Graduatorie d’istituto”;

RICHIAMATA la nota MIUR prot. n. 3516 del 01/07/2011, ad integrazione della precedente; o”;

VISTA la delibera del Consiglio accademico di cui al punto n. 14 del 26/07/2022;

### **DISPONE**

#### **Art. 1 – Indizione della procedura pubblica**

È indetta presso L’issm Vecchi Tonelli di Modena (di seguito: ISTITUTO) una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie di istituto per i seguenti settori artistico-disciplinari: CODI 02/CHITARRA; CODD06/STORIA DELLA MUSICA PER DIDATTICA; CODD/05 PRATICA DELLA LETTURAS VOCALE E PIANISTICA PER DIDATTICA; CODM/04 STORIA DELLA MUSICA

#### **Art. 2 – Requisiti generali di ammissione**

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

#### **Art. 3 – Termini e modalità di presentazione delle domande**

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato Modello A, dovranno essere indirizzate al Direttore dell’ISTITUTO e pervenire entro e non oltre il giorno 20 ottobre 2022 secondo una delle seguenti modalità: - tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [amministrazionevecchitonelli@pec.it](mailto:amministrazionevecchitonelli@pec.it)

La validità dell’istanza pervenuta per PEC è subordinata all’utilizzazione da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata personale;

-tramite raccomandata A.R. (per la quale modalità al seguente indirizzo: ISSM Vecchi Tonelli Via Goldoni 8, 41121 Modena;

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Domanda di inserimento in graduatoria di istituto per l’insegnamento x codice y” (si veda l’art. 1 in merito alle denominazioni e ai codici degli insegnamenti).

2. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- cognome e nome; • data e luogo di nascita; • cittadinanza; • codice fiscale; • indirizzo di residenza, recapito/i telefonico/i ed indirizzo e-mail; • di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; • estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere; • eventuale domicilio eletto ai fini della procedura (preferibilmente in Italia anche per i candidati stranieri); • per i candidati stranieri: possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana.

3. Comportano l’inammissibilità della domanda, ovvero l’esclusione dalla procedura, la mancata sottoscrizione autografa o con firma digitale della domanda, il mancato rispetto dei termini della presentazione della domanda, la presenza di alterazioni apportate nella documentazione, originale o in copia.

4. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, la mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

#### **Art. 4 – Documentazione delle domande**

1. Gli aspiranti devono allegare a ciascuna domanda: • Copia di un documento di identità; • Copia del codice fiscale; • Autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio (Modello B1/b2); • Elenco dei i titoli artistico-culturali e professionali specificatamente attinenti all’insegnamento per il quale si chiede l’inserimento in graduatoria, nel numero massimo di 50. Si veda a riguardo il Modello C.

- Eventuale elenco, con firma autografa o digitale, di altri titoli e documenti che il candidato ritiene utili ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Per ottenerne il riconoscimento il candidato dovrà produrre le relative certificazioni o attestazioni, ovvero una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

2. Non sono valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la certificazione ovvero l'autocertificazione sottoscritta con firma autografa o digitale, ovvero siano dichiarati dati non 4 veritieri. Non sono valutabili i titoli di servizio per i quali non sia precisata la natura, il riferimento alla procedura selettiva pubblica da cui il contratto è scaturito e, per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, il numero di ore di effettivo servizio. Non sono valutabili i titoli artistico-culturali e professionali mancanti di firma autografa o digitale, ovvero, per i quali, siano riportate dichiarazioni mendaci.

3. Tutte le pubblicazioni e tutti gli eventuali titoli e documenti validi, inviati in copia, devono essere corredati da una dichiarazione di conformità all'originale resa dal candidato sotto la propria responsabilità.

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l'esclusione dalla procedura e la decadenza dalla graduatoria, e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente. Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione deve essere presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

#### **Art. 5 – Valutazione dei titoli**

1. La valutazione dei titoli è effettuata ai sensi della Tabella allegata alla nota MIUR prot. 3154 del 09/06/2011.
2. Ha titolo di preferenza, a parità di punteggio, il candidato di età anagrafica minore.
3. La commissione esaminatrice ha la facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ove lo ritenga necessario, ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l'esibizione degli originali o di riproduzioni (fotostatiche o supporti informatici) dei titoli dichiarati, entro il termine perentorio di dieci giorni: ciò al fine di limitare il gravoso onere dell'invio di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può produrre direttamente in allegato alla domanda; l'intempestiva produzione dei titoli determina l'impossibilità per la commissione di tenerne conto ai fini della valutazione.

#### **Art. 6 – Commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice la valutazione dei titoli è nominata con decreto del Direttore ed è composta da docenti interni di ruolo. 2. Nel caso di mancanza nell'organico d'istituto di docenti appartenenti al medesimo settore artistico disciplinare corrispondente a quello della graduatoria si ricorrerà a titolari di discipline simili o affini in servizio presso l'ISTITUTO ovvero presso altre istituzioni AFAM.

#### **Art. 7 – Adempimenti della commissione esaminatrice**

1. La commissione esaminatrice determina preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella di valutazione dei titoli degli aspiranti allegata alla nota della Direzione Generale AFAM prot. n. 3154 del 09/06/2011. La graduatoria dei candidati per lo specifico settore artistico-disciplinare è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

2. Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 punti per i titoli artistico-culturali e professionali non sono inclusi nelle graduatorie e vengono inseriti in un elenco alfabetico dei non idonei, pubblicato contestualmente alla pubblicazione della graduatoria.

3. In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

#### **Art. 8 – Pubblicazione delle graduatorie**

1. La graduatoria provvisoria è pubblicata sul sito internet dell'Istituto <https://www.vecchitonelli.it/> e sul sito <https://afam.cineca.it>

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito internet dell'Istituto <https://www.vecchitonelli.it/> e sul sito <https://afam.cineca.it>

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione.

**Art. 9 – Validità delle graduatorie**1. Le graduatorie hanno validità fino alla approvazione del Regolamento governativo recante la nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni AFAM e, in ogni caso, non oltre il triennio accademico 2022-2023-2023/2024, 2024/2025, salvo eventuali proroghe ministeriali.

**Art. 10 – Custodia dei titoli inviati**

1. Decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva e, fatti salvi i casi di contenziosi in atto, qualora l'aspirante non richieda, a proprie spese, la restituzione della documentazione, l'Istituto non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata.

**Art. 11 – Trattamento dei dati personali**

1. L'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse alla procedura e alla eventuale stipula e gestione dei rapporti di lavoro. Ai sensi del vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Segreteria di Direzione e Presidenza e l'Amministrazione, per le finalità di gestione della procedura e sono trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro medesimo. La notifica dei predetti dati è obbligatoria al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

**Art. 12 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive**1. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Istituto può procedere in qualsiasi momento a idonei 6 controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all'esclusione dalla procedura e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000. **Art. 13 – Interpretazione e rinvio** 1. Il testo del presente decreto direttoriale, redatto in osservanza della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita, assume il significato proprio delle parole secondo la connessione di queste. 2. Le eventuali antinomie interne al testo devono essere risolte tenendo conto, nell'ordine: a. della vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita; b. della intenzione del redattore come emerge dal contesto del testo considerato nella sua interezza. 3. Per le eventuali necessità applicative su questioni non espressamente regolamentate nel testo del presente decreto, si fa riferimento alla vigente normativa nell'ordinamento giuridico italiano e internazionale legittimamente recepita.

**IL DIRETTORE**

M° Giuseppe Modugno

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)